

ruote parimenti per ogni posta di otto miglia geografiche e proporzionalmente, a norma dell'articolo VII. seguente.

Il Governo determina il numero de' cavalli con cui i viaggiatori a due, o a quattro ruote con equipaggio, o senza sono serviti in pianura, ed in montagna. Determina pure il numero di cavalli di cui deve esser fornita ciascuna stazione di Posta, e tutte le necessarie discipline, tanto per i Mastri di Posta, quanto per i Postiglioni.

V. Se all'arrivo del Viandante mancano alla Posta i cavalli necessarj al cambio, la Posta li prende dai Vetturini locali, e li paga a norma dell'articolo I. In mancanza di questi, i cavalli della Posta precedente dopo un'ora di riposo, e rinfrescata, debbono continuare il viaggio anche per la seguente. La rinfrescata sta a carico del forestiere in lire una per cavallo.

VI. Se nel caso dell'articolo precedente, il Mastro di Posta non prova di avere in corso di Posta i cavalli che è obbligato a tenere, incorre la penale di lire cinquanta per ogni cavallo mancante per sua colpa o negligenza. Nella stessa pena incorre quel Mastro di Posta che, nel numero prescritto de' cavalli, ne tenesse degli inservibili. La Municipalità del luogo applica la condanna, metà a profitto del viaggiatore ritardato, e metà ai poveri del Distretto, ai quali e prin-